sarebbero almeno liberati da ogni costo relativo al servizio. L'obiezione è che i comuni rimangono titolari delle anzidette funzioni di pianificazione e controllo, da esercitarsi in forma associata attraverso la struttura amministrativa dell'ATO, e devono coprire i costi di tali funzioni squisitamente istituzionali con le entrate generali che finanziano il Comune come ente di governo della comunità locale. Ciò in aderenza alla legge 36/94 che all'art. 13 disegna la tariffa in funzione solo dei costi di investimento e di esercizio in senso stretto; e ciò in analogia con quanto si verifica da sempre in altri campi dell'attività comunale, ad esempio, per gli asili nido, dove la tariffa è commisurata ai costi di erogazione del servizio e non tiene conto del costo della connessa attività politica e amministrativa in capo al Comune.

La cartolarizzazione dei proventi attesi del canone

Il problema del canone di concessione risulta aggravato nella prospettiva di effettuazione di operazioni finanziarie sui proventi attesi. E' noto dall'attenzione prestata dai mass media che Firenze e i comuni dell'ATO Toscana 3 Medio Valdarno stanno preparando un'operazione di cartolarizzazione che consentirebbe di introitare subito il valore attuale delle future entrate, scontate ad un tasso d'interesse più basso di quello vigente su molti mutui in essere di cui si potrebbe quindi chiedere l'estinzione anticipata, Per come è stato calcolato il canone, l'operazione farebbe poi affluire ai comuni un'entrata netta di rilevante entità.

La cartolarizzazione è ovviamente operazione legittima, di recente introduzione nella prassi finanziaria italiana ma ormai largamente diffusa, ed ovviamente essa sarà stata giudicata conveniente da chi vi ricorre. Tuttavia il fatto che essa crei diritti di terzi – di chi versa il valore attuale ai comuni e di chi acquista le obbligazioni successivamente emesse - a valere su una base, quale il canone di concessione, che una circolare del Ministro competente definisce illegittima, desta preoccupazione. E di ciò il Comitato ha dato tempestiva comunicazione agli interessati, oltre che alla Regione e al Ministero dell'ambiente.

6.3.3 Aspetti problematici del subentro

Tra i problemi futuri della gestione del s.i.i. che le Autorità di ATO dovranno affrontare si inserisce quello del subentro di un gestore al precedente, che non trova sempre disposizioni normative specifiche cui far riferimento.

Col subentro del nuovo gestore occorre definire le modalità di trasferimento del personale e il passaggio dei beni strumentali nonché le modalità di calcolo del valore degli impianti non ancora ammortizzati da corrispondere al gestore uscente. Il servizio idrico integrato non contiene una disciplina completa in materia e quindi si colmano le lacune settoriali con quanto previsto dalle leggi generali.

In materia occorre far riferimento all'art.35 della legge 448/2001 e alla legge 36/94 che in parte rinvia a norme generali sui servizi pubblici, laddove applicabili e per quanto in vigore (DPR 902/1986 "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali", e T.U. 2578/1925 "Testo Unico sull'assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie") e al codice civile.

Per le dotazioni patrimoniali e l'indennizzo per il valore dei beni non ancora ammortizzati l'art.35 (art.1 comma 9) nell'eventualità della gara prevede che, alla scadenza del periodo di affidamento e al subentro del nuovo gestore, a quest'ultimo siano assegnati

- gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e delle società di capitali di cui detengono la maggioranza;
- le reti o loro porzioni, gli impianti e altre dotazioni realizzate dal gestore uscente in attuazione dei piani di investimento per il loro sviluppo, potenziamento, rinnovo e manutenzione.

Al gestore uscente sarà invece attribuito un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, secondo quanto indicato dal bando di gara in base a cui l'Autorità di ATO affida il servizio.

Prima della legge 448/2001, la legge 36/94 all'art.12 prevede che le dotazioni del servizio idrico (opere, impianti e canalizzazioni) passino in concessione al soggetto gestore che ne assume i relativi oneri secondo quanto previsto nella convenzione e nel relativo disciplinare. Immobilizzazioni, attività e passività, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del s.i.i.

All'art.11 comma 2 la legge 36/94 prevede che la Convenzione tipo da stipularsi tra ente locale e gestore contenga la facoltà di riscatto, secondo i principi di cui al DPR 902/1986 (artt. 10/13) rinviando alla normativa generale sia la definizione dei beni strumentali e il metodo per calcolare il loro valore. Tale normativa prevede che il concessionario rediga lo stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio che costituisce la base per la determinazione dell'indennità di riscatto, prevista secondo i criteri dettati dal Testo Unico sull'assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (R.D. 15 ottobre 1925, n.2578). Oltre che sullo stato di consistenza, il valore degli impianti è dato dal loro valore industriale, calcolato sulla base del costo per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo il valore del loro degrado fisico (calcolato in proporzione al decorso del tempo) e degli impianti divenuti obsoleti e dei costi per la loro trasformazione per esigenze produttive.

Poiché l'art.35 rinvia all'ente locale per le modalità di calcolo del valore dei beni, l'applicazione della legge finanziaria non è in contrasto con la normativa di settore.

L'art.35 della legge 448/2001 nulla prevede riguardo al personale, mentre solo un rinvio si trova nella legge 36/94 che all'art.12 richiama la normativa regionale per il passaggio del personale dai soggetti già adibiti al s.i.i. ai nuovi gestori.

Il citato decreto 902/86 art.3 prevede che nella delibera di assunzione l'ente che riscatta la gestione del servizio debba assumere il personale in misura non superiore a quella in servizio presso la precedente impresa appaltatrice. Nel caso di trattamento economico diverso tra quanto percepito presso l'azienda e presso la precedente impresa, è previsto che al personale venga corrisposto un assegno personale, pari alla differenza. Nulla si dice su limiti e condizioni del passaggio da un organismo all'altro.

Il codice civile all'art.2112 (*Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda*),[54] come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.18 prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, salvo la possibilità per il cedente di essere

[54] Ai fini di questo articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento e' attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda.

liberato delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro dal lavoratore stesso con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119 c.c., primo comma.

Per il servizio idrico integrato il Decreto Ministeriale 22 novembre 2001, "Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art.20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n.36" espressamente prevede, all'art.8, tra i criteri di aggiudicazione, il "piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, anche al di fuori dell'ambito dell'attività connessa allo svolgimento del servizio in questione, compatibilmente con le esigenze dell'aggiudicatario". Dunque il piano di riutilizzo, seppur non imposto, costituisce ai sensi della normativa un elemento (non il primo né il più importante) per l'affidamento del servizio.

6.3.4 Acque meteoriche e servizio idrico integrato

Tra i problemi che si sono evidenziati nella prima fase delle gestioni del s.i.i. già affidate ai sensi della legge 36/94, un ruolo di primaria importanza sembra rivestire quello della gestione delle acque meteoriche, anche in considerazione della sua diretta incidenza sulla sicurezza, l'igiene e la salute pubblica.

Il quesito che in varie forme e sotto diverse fattispecie il Comitato si è visto ripetutamente rivolgere è sostanzialmente a chi spetti la gestione delle opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche nella rete fognaria mista, non esistendo una specifica norma che disciplini la questione in maniera inequivocabile.

Si osserva al riguardo che occorre distinguere tra aspetti tecnici, rilevanti per l'affidamento, ed aspetti economici.

Sul piano economico non c'è dubbio che il s.i.i. disciplinato dalla legge 36/94 riguardi soltanto le acque civili: l'utente riceve acqua potabile che genera acqua reflua e richiede quindi trasporto fognario e depurazione; di conseguenza è chiamato, come utente, a pagare il costo di acquedotto, fognatura e depurazione.

Il costo imposto dalle acque meteoriche va, invece, sostenuto dalla comunità, quindi dai comuni che si rifanno sui propri contribuenti secondo le modalità dell'imposizione locale, che sono ben diverse dalle modalità della tariffazione del s.i.i..

Sul piano tecnico, essendo estraneo alla presente problematica il caso delle acque meteoriche che svasano direttamente nell'ambiente, vanno distinti due casi:

a) acque meteoriche che sono raccolte in una specifica rete fognaria pubblica e da lì convogliate negli impianti di depurazione;

b) acque meteoriche che sono raccolte, eventualmente dopo un tratto autonomo (caditoie, pozzetti, condotte stradali, ecc.), in fognature miste.

Il caso b), pur contemplando in teoria segmenti di reti separabili, presenta tali interconnessioni fisiche ed economie di scala da rendere praticamente inevitabile la gestione comune.

Nel caso a) la congiunzione tecnica è meno evidente in teoria, ma di fatto può essere considerata preponderante, sicché appare inevitabile, anche in questo caso, la soluzione dell'affidamento al gestore del s.i.i..

In sintesi, congiunzione tecnica delle attività e, quindi, unico affidamento, ma con separazione del costo.

Tra i problemi della gestione si è evidenziato quello dello smaltimento delle acque meteoriche. Al riguardo, data la forte interconnessione tecnica con il s.i.i., si ritiene opportuno che esso venga svolto dal gestore unico di quest'ultimo. Assolutamente distinto dalla tariffa del s.i.i. deve, invece, rimanere il costo del servizio di smaltimento delle acque meteoriche che non dovrà ricadere direttamente sull'utente, bensì dovrà essere sostenuto dal comune tramite la fiscalità generale.

7 Attività del Comitato

Nell'espletamento del compito di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del s.i.i., la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe, nonché la tutela dell'interesse degli utenti, il Comitato, al terzo anno del suo mandato quinquennale, ha concentrato la sua attività lungo le seguenti tre direttrici:

1 – Vigilanza e tutela del consumatore;

2 – Attività di divulgazione;

3 – Analisi e proposte.

Lo svolgimento di tali attività ha comportato contatti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con le regioni, le province ed i comuni, con le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale e con la Società Gestione Impianti Idrici (Sogesid) del Ministero del Tesoro, con varie associazioni di tutela dei consumatori. Il Comitato ha inoltre avuto un' audizione alla Commissione Ambiente del Senato.

7.1 Vigilanza e tutela del consumatore

7.1.1 Attività di vigilanza

Come nell'anno precedente, l'attività di vigilanza del Comitato nel 2002 e nel primo semestre del corrente anno ha avuto per oggetto principale le procedure di affidamento adottate dalle Autorità di ATO. Nel verificare la rigorosa osservanza della normativa vigente, il Comitato ha posto particolare attenzione all'art. 35 della legge n. 448/2001 e specificamente al comma 5 di quest'ultimo che, anche in seguito alla contestazione da parte della Commissione europea, pone difficoltà interpretative tali da indurre il Ministro dell'Ambiente a fornire la corretta interpretazione dello stesso con la circolare del 18 marzo 2003.

In questo contesto il Comitato ha ritenuto di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato nei casi in cui ha ravvisato la violazione delle norme relative all'affidamento stesso e nei casi in cui la successione degli atti previsti dalla legge 36 non era stata rispettata, così inficiando in modo irreparabile il processo di organizzazione del s.i.i.. A quest'ultimo riguardo, il Comitato ha ritenuto illegittimo un affidamento definitivo avvenuto in assenza del Piano d'Ambito. Attualmente il Comitato sta soffermando la sua attenzione su affidamenti provvisori effettuati a ridosso della scadenza (30 giugno 2003) per l'attuazione della procedura prevista dal comma 5 citato.

E' ripresa, inoltre, l'attività di verifica della corretta redazione dei Piani d'Ambito, con particolare attenzione all'applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento. Ad oggi sono stati esaminati diversi piani in merito ai quali il Comitato ha già chiesto chiarimenti in ordine ad aspetti non sufficientemente esplicitati, come le modalità di computo dei costi operativi, oppure palesemente difformi alle previsioni del metodo normalizzato, come l'adozione di un canone di concessione a favore dell'ente locale commisurato alla valorizzazione del patrimonio conferito al gestore del s.i.i. e la previsione di una quota per le spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito.

E' inoltre continuato, e si è anzi intensificato, il rapporto di collaborazione con gli ATO che, oltre a vertere sulla risposta a quesiti concernenti la loro stessa attività alla luce della corretta applicazione della legge 36 e del Metodo normalizzato, ha visto una importante evoluzione nel senso del coinvolgimento del Comitato, nei casi di

affidamento già effettuato, nella risoluzione di problematiche emerse nel corso dell'attività di controllo del gestore. Sotto questo profilo il Comitato ha soffermato la sua attenzione sulla questione della competenza alla gestione del servizio di smaltimento delle acque meteoriche, sulla interpretazione di contenuti contrattuali relativi alla determinazione della "bolletta"del s.i.i., nonché sui contenuti stessi della tariffa di riferimento.

7.1.2 Pareri su richiesta di utenti ed associazioni.

Anche relativamente a questo profilo, concernente la funzione di tutela dell'utente assegnatagli dall'art. 21 della legge 36/94, l'attività del Comitato nel periodo in esame ha seguito la traccia degli anni precedenti e si è concretizzata in risposte a domande di informazioni, richieste di chiarimenti e sollecitazioni ad intervenire su specifiche situazioni, avanzate da singoli utenti ed associazioni di consumatori.

Pure il tenore delle segnalazioni non è sostanzialmente mutato, riferendosi soprattutto alla corretta applicazione della tariffa, sia ex metodo normalizzato nel s.i.i. che ex normativa del C.I.P.E. nel periodo transitorio, alla scarsa trasparenza e correttezza dei rapporti tra il gestore e l'utente e all'applicazione della Carta dei servizi idrici.

Sono pervenute, inoltre, comunicazioni relative allo stato di emergenza idrica che di volta in volta ha interessato varie porzioni del territorio nazionale. In questi casi il Comitato, non avendo facoltà specifiche in merito, si è limitato a trasmettere le notizie agli enti di competenza.

7.2 Comparazione e divulgazione

Sono stati realizzati e divulgati presso tutti gli operatori pubblici e privati del settore, dai quali si spera siano stati apprezzati, mezzi di supporto nello svolgimento della propria attività quotidiana, due importanti lavori, del cui contenuto si dà resoconto in altra parte della presente Relazione.

Il primo è costituito dallo studio su "La Convenzione Tipo del servizio idrico integrato nella legislazione e nella normativa regionale". La sistematica analisi comparativa tra le convenzioni approvate in esso svolta ha fatto emergere analogie, differenze e lacune, utili alle Regioni che ancora debbono approvare la propria Convenzione tipo o che intendono aggiornarne i testi già emanati. Il testo è stato presentato in un convegno tenutosi presso la biblioteca della Camera dei Deputati il 6 novembre 2002, in cui hanno presentato relazioni l'Assessore della Regione Piemonte e Coordinatore degli Assessori regionali all'Ambiente, Ugo Cavallera, il professor Michele Moretto, della Facoltà di Economia Politica all'Università di Brescia e il professor Giampaolo Cogo, docente di diritto amministrativo all'Università di Roma Tre.

Il secondo è costituito dal volume "Lo stato dei servizi idrici. Anno 2002", che espone, attraverso una sistematica analisi comparativa, i risultati delle ricognizioni svolte in 52 ATO sulle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione. Anch'esso è stato presentato in un convegno tenutosi l'8 maggio 2003 a Palazzo Marini a Roma e che ha visto quali relatori esterni il professor Luigi Da Deppo, docente di Costruzioni idrauliche all'Università di Padova, e il professor Enrico Rolle, docente di ingegneria sanitaria e ambientale all'Università la Sapienza di Roma.

Le problematiche della riforma dei servizi idrici sono state poi divulgate in numerosi convegni organizzati da enti esterni, in cui hanno presentato relazioni alcuni componenti del Comitato.

E' infine da ricordare che il Comitato mantiene aggiornato il proprio sito Internet, prima presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ora presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. In tale sito si trovano tutte le pubblicazioni, le deliberazioni e le raccomandazioni del Comitato nonché i riferimenti normativi nazionali e regionali in tema di servizi idrici.

Per il prossimo futuro il Comitato intende continuare e potenziare l'attività di divulgazione di notizie ed esperienze utili agli operatori impegnati nell'applicazione della legge 36/94. In particolare ha in programma la redazione dei seguenti documenti:

Secondo rapporto sullo stato d'attuazione della legge 36/94 che fornirà un quadro completo del processo organizzativo del s.i.i.;

Secondo rapporto sui Piani d'Ambito, che analizzerà 47 Piani;

Rapporto sull'adozione della Carta dei servizi, contenente un'analisi di circa cinquanta Carte dei servizi adottate da vari gestori e del loro grado di attuazione (in collaborazione con le Autorità Garanti dell'Emilia Romagna e del Lazio).

7.3 Analisi e proposte

Il più impegnativo lavoro di analisi svolto dal Comitato nel 2002 riguarda il metodo tariffario di cui al D.M. 1.8.1996 "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento". Nel maggio del 2002 il Comitato ha consegnato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio una proposta di aggiornamento e revisione di tale metodo.

Nel gennaio del corrente anno il Comitato ha prodotto un documento di analisi sulle connessioni tra l'art.35 della legge 448/2001 e la legge 36/94. Le osservazioni del Comitato hanno riguardato in particolare la costituzione di una società proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, la previsione di un canone di concessione eccedente il rateo dei mutui pregressi, la differenza nei requisiti di ammissione alla gara per l'affidamento del s.i.i., nonché la diversità dei criteri di aggiudicazione della gara stessa. Un estratto di tale analisi, in cui il Comitato ha esposto la propria convinzione circa l'inapplicabilità al settore delle risorse idriche della disciplina della separazione delle reti, è stato condiviso dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che l'ha diffuso presso tutti gli ATO.

Infine il Comitato, in collaborazione con Sogesid, ha redatto un bando di gara tipo, che, recependo i dettami del Regolamento di gara dettato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con D.M. 22.11.2001 in attuazione dell'art. 20 della legge 36/94, costituisca uno strumento di lavoro per le Autorità di Ambito che si trovano ad affrontare il problema della redazione del bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato. Il documento è attualmente all'esame del Ministro.

Circa il futuro lavoro su questa linea di attività, il Comitato, in collaborazione con Sogesid e sulla base delle esperienze maturate dagli operatori del s.i.i. e delle esigenze manifestate dalle Autorità d'ATO, ha predisposto un programma di analisi finalizzato all'offerta di strumenti di lavoro certi ed uniformi.

In particolare verranno elaborati i seguenti documenti:

- schema di linee guida per la determinazione e applicazione dell'articolazione tariffaria ai sensi dell'art. 13 della legge 36/94;
- schema di linee guida per la definizione dello schema di Regolamento del s.i.i. e Carta del Servizio che dovranno essere allegati al contratto di utenza;

- schema di linee guida per la definizione delle modalità di predisposizione e trasmissione del Piano Operativo Triennale preventivo e consuntivo;
- schema di linee guida per la definizione delle modalità d'inventario dei beni esistenti e di tenuta del libro cespiti;
- schema di linee guida per la definizione delle modalità di calcolo delle penalità per mancato conseguimento degli obiettivi tecnici ed organizzativi e degli obblighi di comunicazione;
- schema di linee guida per la definizione delle modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie al controllo, anche mediante la predisposizione di specifici data base, e relativa manualistica, che il gestore dovrà compilare trasmettere.
- schema di linee guida per la definizione di principi, criteri e standard tecnici uniformi a livello nazionale per l'impostazione della procedura di controllo della gestione da parte delle Autorità d'A.T.O. sui gestori del s.i.i.

Verrà inoltre elaborato, in collaborazione con rappresentanti delle Regioni, un documento sulle Convenzione Tipo regionale, con l'obiettivo di favorire l'adozione di linee comuni da parte delle Regioni ancora prive di Convenzione o intenzionate ad aggiornare quella esistente.

7.4 Funzionamento del Comitato

I problemi di funzionamento del Comitato, già ampiamente illustrati nelle precedenti relazioni rese al Parlamento, hanno avuto un'accentuazione nella convulsa fase di riorganizzazione delle competenze ministeriali e del conseguente trasferimento degli uffici di supporto del Comitato al Ministero dell'Ambiente nella seconda metà del 2002, tanto che per alcuni mesi è stato quasi azzerato l'organico degli uffici previsti dalla legge 36/94. La situazione di grave disagio è stata esaltata dall'accelerazione che ha avuto nell'ultimo anno l'attuazione della legge 36/94 e dalla conseguente moltiplicazione degli atti proposti all'analisi e alla valutazione del Comitato. Risultano, ad esempio, approvati 47 Piani di Ambito sui quali si dovrebbe condurre da parte del Comitato un'istruttoria approfondita e celere per la verifica della corretta applicazione del metodo tariffario.

La situazione è migliorata solo all'inizio del corrente anno. Si deve dare atto al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'attenzione direttamente manifestata alle necessità operative del Comitato. Nel Regolamento di riorganizzazione del Ministero è stato quindi previsto tra i compiti della pertinente Direzione generale quello di garantire la funzionalità degli uffici di supporto del Comitato, la Segreteria tecnica e l'Osservatorio sui servizi idrici, previsti dagli articoli 21 e 22 della legge 36/94.

Si è in effetti messo a disposizione della Segreteria tecnica personale qualificato, sia pure in numero ancora troppo ridotto. Il Comitato è lieto di riconoscere pubblicamente la competenza e la dedizione di tale personale che ha consentito una rapida ripresa dell'operatività. Non così è avvenuto sul fronte dell'Osservatorio dei servizi idrici, dove il personale inizialmente assegnato, e sottoposto dal Comitato ad un intenso programma di formazione, è stato poi destinato ad altri compiti senza sostituzione. Questo importante ufficio, al quale la legge assegna un ruolo fondamentale per l'attuazione della riforma del servizio idrico integrato, a distanza di ben nove anni dall'entrata in vigore della legge 36/94 è quindi ancor in attesa di essere attivato.

Alla carenza di personale si unisce poi la limitatezza dei fondi a disposizione del Comitato, il cui importo è rimasto immutato dal 1994 nonostante la perdita di valore della moneta, l'introduzione dell'Irap e, soprattutto, l'aumento della mole di lavoro con il procedere della riforma. Il ricorso a consulenze esterne, utilizzato negli esercizi precedenti per supplire alla carenza di personale e per potersi avvalere di professionalità e contributi specialistici, si è notevolmente ridotto e sarà impossibile nel futuro per la saturazione del capitolo di spesa.

Il Comitato, mentre si rende conto dei sacrifici cui è chiamata l'intera Amministrazione nello sforzo di risanamento della finanza pubblica, deve anche far presente le difficoltà in cui si trova ad operare e deve sottolineare che basterebbe un'esigua integrazione di risorse per ottenere un significativo incremento di attività.